



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 21/05/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 21.03.2016 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 31.07.2018, il ricorrente chiede *“il rimborso delle commissioni di attivazione e di gestione, delle spese di istruttoria, dei costi di intermediazione ed oneri erariali, indicati tutti nella complessiva somma di Euro 6.283,13 ... nonché delle spese assicurative sostenute, calcolando la misura della rifusione sui ratei facenti riferimento al periodo 31/08/2018 – 31/07/2026”*.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce di avere rimborsato, in sede di anticipata estinzione, € 166,08 a titolo di *“ratei non maturati”*. Reputa, inoltre, che la c.d. sentenza *Lexitor* non potrebbe essere invocata ai fini della risoluzione della odierna controversia, in quanto gli effetti giuridici del contratto sono definitivamente venuti meno in ragione dell'estinzione anticipata del finanziamento. Aggiunge che le pronunce della Corte di Giustizia non potrebbero dispiegare i loro effetti su rapporti ormai *“estinti”* e sorti in epoca precedente alla decisione stessa e che l'art. 16 della Direttiva dispiegherebbe un'efficacia tra Stato membro e singolo e non anche in via diretta nei rapporti tra privati.

Eccepisce inoltre di avere tenuto, all'epoca dell'anticipata estinzione, un comportamento conforme alle Istruzioni di Vigilanza. Con specifico riferimento alle richieste di rimborso, rappresenta la non rimborsabilità degli oneri erariali, remunerativi dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del DPR n. 601/73 e delle spese postali e di notifica dei contratti presso l'ATC o l'Ente pensionistico. Fa presente che il relativo costo è stato versato a terzi e fa riserva di fornire la prova *“degli importi riconosciuti ai soggetti notificatori”*. Eccepisce la



natura *up front* delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento. Richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, le quali qualificano la domanda del cliente, relativa al rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo. Ritiene che tale costo, non essendo obbligatorio per ottenere il credito, non possa rientrare nella definizione di costo totale del credito e, pertanto, non sia suscettibile di ripetizione.

Eccepisce, altresì, la non ripetibilità delle spese di istruttoria come anche delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento. Con riferimento alle commissioni di gestione, fa presente la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, pari a € 166,08, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS. In particolare, evidenzia che il cliente avrebbe sottoscritto il piano di ammortamento accettando la ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. *recurring*, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo. Da tale documentazione risulterebbe che l'importo da rimborsare alla clientela è pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS. Espone, infine, di avere sottoscritto personalmente le polizze assicurative relative alla copertura dei rischi per il finanziamento in oggetto, sopportandone i relativi costi. Chiede pertanto, in via principale, di rigettare il ricorso e, in via subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

In sede di repliche, il ricorrente ribadisce le proprie argomentazioni e ritiene applicabile al caso di specie la sentenza *Lexitor* per come recepita dalla decisione del Collegio di Coordinamento 11 dicembre 2019.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Al riguardo, il Collegio precisa che la diretta applicabilità della pronuncia della Corte di Giustizia ai rapporti orizzontali deriva dal peculiare ruolo affidato al giudice comunitario, al quale è demandata, per il tramite dello strumento del rinvio pregiudiziale, l'interpretazione della disciplina europea. Ove, pertanto, l'intervento del giudice comunitario riguardi la corretta interpretazione di una previsione già recepita dall'ordinamento nazionale, qual è quella contenuta nell'art. 16 della Direttiva Europea, trasposta nel nostro



ordinamento per il tramite dell'art. 125 *sexies* TUB, il giudice nazionale, in sede di sua applicazione, non può che essere vincolato ai principi enunciati a livello comunitario. In ciò, trova peraltro fondamento la stessa efficacia retroattiva delle pronunce della Corte, pure ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, non sostanziando l'intervento correttivo rilevante sul piano interpretativo un'ipotesi di *ius superveniens*.

- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Tanto premesso, il Collegio rileva la natura *up front* sia delle Commissioni di attivazione, sia delle Spese istruttorie, corrispettive di attività prodromiche alla conclusione del contratto. Hanno natura *up front* anche i costi di intermediazione, atteso che dalla documentazione in atti risulta che le competenze dell'intermediario sono limitate alla fase prodromica alla conclusione del contratto. Sono invece *recurring* le Commissioni di gestione, corrispettive di attività destinate a svolgersi in corso di esecuzione del rapporto. Riguardo a queste ultime, il Collegio osserva che, ai fini della determinazione del rimborso in ipotesi di estinzione anticipata, il contratto fa espresso rinvio alle modalità indicate nel piano di ammortamento. L'intermediario ha allegato copia del piano di ammortamento, sottoscritto dal ricorrente, nel quale è riportata l'indicazione della quota oneri maturata per ciascuna rata e dell'importo dovuto dal cliente in caso di estinzione anticipata. Detti oneri, pertanto, vanno rimborsati secondo il criterio contrattuale.

Parimenti *recurring* sono le Spese di cui alla lett. e) del contratto, in linea con il consolidato orientamento dei Collegi secondo cui, quando le clausole relative agli oneri erariali contengono anche un riferimento alle spese postali, le stesse devono essere qualificate *recurring*, in assenza di riferimenti alle spese di istruttoria.

Non risultano oneri assicurativi a carico del ricorrente.

Tenuto conto dei rimborsi di cui c'è evidenza in atti, il Collegio reputa che le richieste del ricorrente meritino di essere parzialmente accolte secondo il prospetto seguente:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	24
rate residue	96

TAN ▶	4,80%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	80,00%
- in proporzione alla quota	66,07%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 350,00	€ 280,00 <input type="radio"/>	€ 231,23 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 231,23
<input type="radio"/>	commissioni di attivazione (up front)	€ 660,24	€ 528,19 <input type="radio"/>	€ 436,19 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 436,19
<input type="radio"/>	commissioni di gestione (recurring)	€ 207,60	€ 166,08 <input type="radio"/>	€ 137,15 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	€ 166,08	€ 0,00
<input type="radio"/>	spese lett. E (recurring)	€ 93,49	€ 74,79 <input checked="" type="radio"/>	€ 61,76 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 74,79
<input type="radio"/>	costi di intermediazione (up front)	€ 4.951,80	€ 3.961,44 <input type="radio"/>	€ 3.271,43 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 3.271,43
<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
tot rimborsi ancora dovuti						€ 4.013,64	
interessi legali						no	

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 4.013,64. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS